

Bruxelles, 14 luglio 2025  
(OR. en)

11309/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0129(COD)

---

---

CODEC 976  
SIMPL 70  
ANTICI 80  
ECOFIN 957  
EF 235  
FIN 835  
COMPET 694  
COH 130  
ENV 666  
CLIMA 252  
TRANS 286  
ENER 351  
TELECOM 236

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

---

1. Il 21 maggio 2025 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta<sup>1</sup>, fondata sull'articolo 114 TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 18 giugno 2025<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 9332/25.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3. Il 10 luglio 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione messa a punto dai giuristi-linguisti<sup>3</sup>. Il risultato della votazione del Parlamento europeo dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio in quanto corrisponde al mandato<sup>4</sup> conferito dal Comitato dei rappresentanti permanenti alla presidenza il 19 giugno 2025 al fine di raggiungere un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo.
4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio di:
  - approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE-CONS 28/25;
  - derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo, vista l'urgenza della questione esposta nel preambolo dell'atto legislativo.
5. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

---

<sup>3</sup> Doc. 11291/25.

<sup>4</sup> Doc. 10221/25.